



ALL. A)

**COMUNE DI CARRARA**  
*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio*  
*U.O. Società partecipate*


## PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA

### EX ART. 20, COMMA 2 DEL D.LGS.N. 175/2016


Il Comune di Carrara detiene attualmente n. 13 partecipazioni dirette in compagini societarie costituite in forma di società di capitali, di cui 11 nella forma di Società per azioni e 2 in forma di Società a responsabilità limitata (Progetto Carrara Srl ed EAMS Srl - entrambe in liquidazione). La presente relazione si prefigge di rappresentare la situazione giuridico/economica delle società facenti capo al Comune di Carrara e di illustrare contestualmente il nuovo Piano di razionalizzazione scaturito sulla base di nuove valutazioni di ordine tecnico e giuridico, nonché di opportunità amministrativa. Ai sensi dell'art. 26, comma 11, del T.U.S.P. la Razionalizzazione Periodica di cui all'art.20 va effettuata a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

#### DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE al 31.12.2017


##### SOCIETA' CONTROLLATE



##### SOCIETA' COLLEGATE



##### ALTRE PARTECIPAZIONI





## COMUNE DI CARRARA

Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio

U.O. Società partecipate

### INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015, L. 190/2014 (in particolare commi da 611 a 614), ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, dettando criteri generali ai quali attenersi a tale fine. Ai sensi della citata legge questo Comune approvò pertanto il primo Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con decreto del Sindaco n°. 18684 del 31/03/2015.

Successivamente il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito: T.U.S.P.), come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, ha disposto all'art. 4, comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, al comma 2, che possono mantenere partecipazioni, nei limiti di cui al comma 1, esclusivamente per lo svolgimento di attività espressamente elencate al medesimo comma 2, disponendo di procedere entro il 30 settembre 2017 ad una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23.09.2016 (art. 24 comma 1 T.U.S.P.).

Con *deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 27 settembre 2017* questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., a mente del quale “*«Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

---

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica*



## COMUNE DI CARRARA

Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate

sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.». Contestualmente sono state esaminate le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, sufficiente per imporre all'ente l'adozione del Piano di razionalizzazione:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- 6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 8) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;




**COMUNE DI CARRARA**  
*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio*  
*U.O. Società partecipate*

Dall'esame effettuato è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

**PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

(Revisione straordinaria del C. C. n. 82 del 27.09.2017)

Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazione diretta	Motivazioni della scelta
CERMEC SPA	Gestione dell'impianto di smaltimento, trattamento e compostaggio dei rifiuti solidi urbani.	48,00	La società si trova in concordato preventivo con continuità aziendale, ai fini del risanamento della situazione economico-finanziaria. Eventuali decisioni potranno essere prese soltanto a conclusione della suddetta procedura (2019).
ERP SPA	Recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica.	41,38	La società, occupandosi di edilizia residenziale pubblica, è soggetta alla normativa regionale; inoltre svolge un servizio di supporto fondamentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente nel campo sociale ed abitativo.
FIDI TOSCANA SPA	Servizi di intermediazione finanziaria	0,0001	Erroneamente la società era stata ritenuta detenibile in quanto inclusa nell'allegato A del D. Lgs. 175/16.
GAIA SPA	Esercizio di attività inerenti il ciclo integrato delle acque.	20,22	Si tratta del gestore unico del servizio idrico integrato individuato dall'Autorità d'Ambito.
RETIAMBIENTE SPA	Gestore unico del servizio di igiene urbana integrata.	0,024	Si tratta del gestore unico del servizio del ciclo integrato dei rifiuti individuato dall'Autorità di ambito.



**COMUNE DI CARRARA**  
*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio*  
*U.O. Società partecipate*

SOCIETA' OGGETTO DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE (Revisione straordinaria del  
C. C. n. 82 del 27.09.2017)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE SOCIETA'	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE
<i>Cessione/alienazione</i>	AREA SPA	36,07
<i>Liquidazione</i>	AGENZIA ENERGETICA MASSA CARRARA EAMS SRL	10,76
	PROGETTO CARRARA SRL	99,93
	CAT SPA ( <i>in concordato liquidatorio</i> )	47,10
	TERME DI EQUI SPA ( <i>in concordato liquidatorio</i> )	2,69
<i>Fusione/incorporazione</i>	AMIA SPA	99,48
	APUAFARMA SPA	97,55
	INTERNAZIONALE MARMI MACCHINE CARRARA SPA	40,82



## COMUNE DI CARRARA

Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate


### RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi “....dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 26, c.11, TUSP). Sempre ai sensi del comma 2, il Piano di razionalizzazione è corredato da *un'apposita relazione tecnica*, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, qualora in sede di analisi delle proprie partecipazioni rilevino il verificarsi di almeno una delle condizioni precedentemente richiamate.

Ai sensi del comma 3, si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati *entro il 31 dicembre di ogni anno*, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una *relazione sull'attuazione del piano* che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Nella redazione del Piano di razionalizzazione si è dovuto tener conto della Nota del MEF, Dipartimento del Tesoro, prot. DT 47544 del 11/06/2018 pervenuta al comune di Carrara. Il contenuto della Nota riguarda alcune osservazioni in merito alla decisione ( di cui alla Revisione Straordinaria) di mantenere la propria partecipazione nelle società Fidi Toscana SpA e Retiambiente SpA; in particolare la struttura contestava la mancata osservazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 lett. e) del TUSP ( perdite per 4 esercizi) per quanto riguarda Fidi Toscana SpA e delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2 lett. b) e d) ( società priva di dipendenti e fatturato medio < 500.000 euro ) riguardo a Retiambiente. SpA.



## COMUNE DI CARRARA

Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate

### PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (Razionalizzazione periodica)

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione Cc n.82 del 27 settembre 2017, questo Comune ha provveduto a proseguire le attività necessarie per portare a compimento il precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, apportando alcune modifiche alle scelte precedentemente effettuate. Di seguito si illustra dettagliatamente la situazione economico/giuridico.

**Fidi Toscana SpA.** La Società si propone di agevolare l'accesso al credito a medio - lungo termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni che, se pur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello Statuto regionale.

Nel precedente Piano di razionalizzazione il Comune di Carrara non si era posto il problema di alienare la partecipazione nella società, vista l'esiguità della partecipazione - n.13 azioni pari ad un valore nominale di € 676,00 - ed interpretando erroneamente la deroga di cui all'Allegato A) del TUSP. Tuttavia, allo stato attuale, occorre segnalare che FIDI TOSCANA S.p.A. ha riportato nei 5 anni precedenti al 2018 i seguenti risultati d'esercizio:

- Anno 2017 Perdita di € 13.751.612,00;
- Anno 2016 Utile di € 209.876,00;
- Anno 2015 Perdita di € 13.940.522,00;
- Anno 2014 Perdita di € 3.560.205,00;
- Anno 2013 Perdita di € 6.062.765,00.

Si realizza, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 20 comma 2, lettera e) del D. lgs. N. 175/2016, trattandosi di partecipazione in una società, diversa da quelle che gestiscono un servizio d'interesse generale, che ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Ciò impone automaticamente all'amministrazione di procedere alla razionalizzazione, fusione o soppressione,



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

anche mediante messa in liquidazione o cessione, della predetta partecipazione. Alla luce delle recenti valutazioni e delle citate osservazioni del MEF riportate nella nota sopra richiamata, il Comune di Carrara decide di alienare l'intero pacchetto azionario detenuto nella società Fidi Toscana SpA.

**I.M.M.Carrara SpA.** La società gestisce l'unica struttura fieristica interamente ubicata nel territorio del Comune di Carrara, in zona adiacente al mare, e cura l'organizzazione di fiere, eventi e congressi all'interno delle stessa. Originariamente il suo scopo principale era quello di promuovere lo sviluppo dell'industria lapidea e delle tecnologie a livello nazionale ed internazionale. I.M.M.C. opera tuttora nel cuore del settore lapideo mondiale ed i suoi punti di forza sono essenzialmente due, rinvenibili innanzitutto nella sua collocazione nel comprensorio apuo - versiliese, il distretto industriale lapideo più antico e famoso del mondo, e secondariamente nella rete di contatti che la società ha stretto con professionisti, aziende e istituzioni di tutti i paesi in oltre trent'anni di attività. In merito ai presupposti normativi per il mantenimento della partecipazione nella società in esame, è opportuno premettere che l'art. 4, comma 7 del Testo Unico considera ammissibili le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. I.M.M.C. SpA è nata recentemente da un processo di fusione per incorporazione tra IMM SpA e la società Carrara Fiere Srl, da essa partecipata al 100%. L'operazione di fusione, approvata con deliberazione di giunta comunale n.288 del 9.06.2017, ha avuto effetto retroattivo, pertanto sebbene l'atto sia stato siglato a ottobre 2017, gli effetti contabili e fiscali si sono verificati a partire dal 1° gennaio 2017, così come previsto dall'art. 2504 bis, secondo comma, del Codice Civile. L'aggiornamento del Piano industriale 2017-2019 evidenziava che le sinergie positive acquisite con la fusione per incorporazione con la società partecipata Carrarafiore s.r.l., si sarebbero tradotte in termini di minori costi gestionali e organizzativi. Questa operazione di fusione, prevista dal Piano, era finalizzata alla razionalizzazione dei processi gestionali delle due società e quindi finalizzati a costituire un organismo economico in equilibrio, visto e considerato che le due società presentavano da alcuni anni bilanci in perdita. Tuttavia, nonostante l'avvenuto processo di fusione, si deve prendere atto che la nuova società non appare in grado, ad oggi, di perseguire l'equilibrio economico. Il bilancio di esercizio per l'anno 2017 chiude per il quarto esercizio consecutivo con una perdita di Euro 964.797. Pertanto, trovandosi oggi la società nella situazione contemplata dall' art. 20 del



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

TUSP comma 2 lett. e), si pone l'obbligo di procedere ad un ulteriore provvedimento di razionalizzazione, onde evitare la messa in liquidazione della società. A tal scopo, bisogna tener presente che la partecipazione del Comune di Carrara nella società è di grande rilevanza strategica per gli obiettivi e le finalità dell'Ente, con particolare riguardo alle ricadute dell'attività fieristica e congressuale sui livelli produttivi ed occupazionali del territorio comunale. Alla luce delle considerazioni svolte e al fine di scongiurare la messa in liquidazione della società a causa delle reiterate perdite, l'amministrazione comunale, in sinergia con la Regione Toscana, prevede la razionalizzazione della società mediante un idoneo Piano di risanamento che consenta di correggere gli effetti della crisi in corso eliminandone le cause, come previsto dall'art. 14 comma 2 del TUSP. Parallelamente si rende indispensabile garantire un controllo pubblico congiunto sostanziale *formalizzato* tramite appositi *patti parasociali/accordi di sindacato* per imporre alla società quei vincoli e prescrizioni previsti dal TUSP a carico delle società controllate. Il Comune di Carrara è pertanto intenzionato ad assumere tutte le iniziative necessarie a formalizzare l'esercizio del controllo pubblico congiunto al fine di valorizzare la propria partecipazione tramite il necessario accordo con l'altro socio di maggioranza, la Regione Toscana che detiene il 36,40%. La qualificazione della società come soggetto a controllo pubblico farà pertanto scattare un obbligo di monitoraggio più stringente sia sull'andamento gestionale che sugli obiettivi che I.M.M.C. SpA dovrà perseguire.

**AMIA SpA - APUAFARMA SpA.** Sono le due società storiche controllate dal Comune di Carrara, affidatarie dirette nella forma dell'*in house providing* di tutti i servizi pubblici locali di competenza del Comune e di altri servizi strumentali. Si configurano come vere e proprie *società multi servizi*. Il processo per la loro razionalizzazione finalizzato al contenimento dei costi gestionali e allo snellimento delle strutture decisionali, oltretutto al miglioramento delle condizioni di efficacia ed economicità aziendale, fu avviato con il Primo Piano di razionalizzazione del 31.03.2015 e successivamente confermato nella Revisione straordinaria del 27.09.2017. Consiste nel procedimento di fusione per incorporazione tra le due società che alla data odierna non risulta ancora concluso; tuttavia gli Organi di Amministrazione di Apuafarma SpA e di Amia Spa hanno approvato il relativo Progetto di fusione, lo Statuto della società post-fusione e la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. in data 19/06/2018. In data 28/06/2018 la società ha proceduto all'iscrizione presso il Registro delle Imprese del progetto di fusione con annesso il nuovo Statuto della società



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

risultante dalla fusione. Il Progetto di fusione ed i suoi allegati sono stati trasmessi tramite PEC al Sindaco del Comune di Carrara con prot. n°.52913 del 04/07/2018. E' intenzione dell'amministrazione comunale *concludere l'intera operazione di fusione* entro il primo trimestre del 2019.

**PROGETTO CARRARA Srl.** La società era stata creata dal comune di Carrara essenzialmente per la progettazione, costruzione e gestione della Strada dei marmi, arteria stradale urbana di importanza strategica dal punto di vista ambientale e del benessere della collettività, riservata al passaggio dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali lapidei. Successivamente è divenuta affidataria del servizio di manutenzione della strada medesima e della gestione della annessa pesa pubblica, sita in località Miseglia. Il Comune le ha affidato inoltre la realizzazione e la gestione delle aree di sosta pubbliche a pagamento. Essendosi esaurita la sua *mission* principale che consisteva nella progettazione e realizzazione della Strada dei marmi, inaugurata nell'aprile 2012, la società è stata successivamente messa in liquidazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30 dicembre 2016. Allo stato attuale, il procedimento di liquidazione è ancora in corso come sono in corso tutte le procedure riguardanti il trasferimento delle attività residuali (manutenzione strada dei marmi e gestione pesa pubblica, gestione aree di sosta pubbliche a pagamento) in capo alla società Amia SpA. Riguardo alla tempistica per la conclusione del processo di liquidazione, peraltro già previsto nella precedente Revisione straordinaria, il liquidatore della società non è in grado di fare previsioni in considerazione delle problematiche fiscali e giudiziali a carico della società.


**EAMS Srl.** La partecipazione del Comune di Carrara nella società (10,76%) trovava motivazione nell'affidamento del servizio di controllo energetico ed ambientale sulle caldaie al fine della tutela dell'ambiente e della riduzione delle emissioni inquinanti. Dal 1° gennaio 2017 le suddette funzioni, prima di competenza comunale, sono state trasferite alla Regione Toscana la quale ha imposto ai comuni partecipanti di recedere dalla società. Il Comune di Carrara ha pertanto approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 12 luglio 2017, il recesso dalla società che in data 20.12.2017 è stata posta in liquidazione. Il procedimento di liquidazione è tuttora in corso.



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

**TERME DI EQUI S.p.A.** Società misto pubblico-privata (partecipazione del Comune di Carrara 2,64%) con maggioranza del capitale sociale di proprietà pubblica. Svolgeva la propria attività nel settore del turismo termale; trattandosi di attività puramente commerciale e non rientrante tra le finalità istituzionali dell'ente, con deliberazione del consiglio comunale n. 110 del 28/12/2010 il Comune di Carrara ne autorizzò la dismissione. Negli anni seguenti la società, risentendo della grave crisi del settore, iniziò a registrare perdite reiterate nei propri bilanci di esercizio, impedendo di fatto la possibilità di alienazione del pacchetto azionario del Comune. Con decreto del 26 maggio 2016 il Tribunale di Massa ha omologato il Concordato Preventivo cui la Società Terme di Equi S.p.A. era stata ammessa in data 03 aprile 2015. Dopo l'esito infruttuoso della vendita che era stata indetta per il giorno 19 giugno 2017 il Liquidatore Concordatario Dott. Antonio Massimo Musetti, ha indetto una nuova procedura competitiva diminuendo ulteriormente i prezzi posti a base d'asta. Procedura che si è tenuta il 18 dicembre 2017 e che non ha visto presentare alcuna manifestazione d'interesse per nessuno degli 8 lotti residui posti in vendita dopo che il Comune di Fivizzano ha acquistato la proprietà dello stabilimento termale con annesse piscine esterne. Il Liquidatore ritiene, alla luce dell'infruttuosità delle procedure di vendita dei beni eseguite il 18/12/2017 ed appurato che nel corso dei primi mesi del 2018, non sono mutate le condizioni per poter procedere alla cessione dei beni, che debba essere attuata la procedura di richiesta del fallimento in proprio presso il Tribunale di Massa al fine di non aggravare la situazione debitoria della Società. Con sentenza n. **31**, del **25/09/2018**, depositata in data 26/09/2018, il Tribunale di Massa – Sez. fallimentare, ha dichiarato il fallimento della società **Terme di Equi spa in liquidazione e in concordato preventivo** con sede in Fivizzano (MS), Via Umberto I (C.f. / P.iva e N.ro Iscriz. Reg. Imp 00301560454) nominando Giudice Delegato, il Dott. Alessandro Pellegrini, e, Curatori, i Dott. Gianluca Rossi e Dott. Matteo Bigini.



## COMUNE DI CARRARA

Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate

Alla luce delle considerazioni svolte l'attuale Piano di razionalizzazione, che costituisce parte integrante della Revisione periodica effettuata ai sensi dell' art. 20 del TUSP, prevede le seguenti azioni, confermando o modificando le decisioni prese dall'Amministrazione comunale nella precedente Revisione straordinaria:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE (in sintesi)		
Azioni di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
<i>Cessione/Alienazione quote</i>	FIDI TOSCANA SPA	0,0001
<i>Liquidazione</i>	AGENZIA ENERGETICA MS EAMS SRL	10,76
	PROGETTO CARRARA SRL	99,93
	CAT SPA	47,10
<i>Contenimento dei costi (Piano di risanamento)</i>	INTERNAZIONALE M. M. C. SPA	40,82
<i>Fusione / Incorporazione</i>	AMIA SPA	99,48
	APUAFARMA SPA	97,55
<i>Cessazione (dichiarazione di fallimento Tribunale di Massa n. 31 del 25/09/2018 )</i>	TERME DI EQUI SPA	2,69



## COMUNE DI CARRARA

Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate

### MANTENIMENTO (SENZA ALCUN INTERVENTO)

Per quanto riguarda le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato considerato che producono beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che le loro attività rientrano tra quelle elencate al comma 2 dell'art. 4 del TUSP, si evidenzia quanto segue:

*AREA SpA*, si da atto che la società gestisce l'area retrostante il porto di Marina di Carrara, finalizzata ad attività di interporto, per agevolare la movimentazione dei materiali lapidei e altre operazioni di intermodalità dei carichi per la movimentazione e la sosta temporanea delle merci, e all'insediamento di attività industriali. In merito alla partecipazione in questione, si rammenta che il Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria della partecipazioni societarie approvata con Deliberazione N. 82 del 27/09/2017, ha così argomentato: *“La società pur svolgendo un'apprezzabile funzione propulsiva per l'economia e lo sviluppo del territorio (la sua attività rientra tra le attività contemplate dall'art. 4 comma 2 del TUSP) è al momento oggetto di alienazione in quanto si auspica la realizzazione di importanti risorse finanziarie da destinare ad altri progetti”*. In tale sede era pertanto confermata l'alienazione volontaria dell'intero pacchetto azionario, così come già previsto nel piano di razionalizzazione risalente al marzo 2015, *a condizioni ritenute particolarmente vantaggiose per l'Ente ( e per il Comune di Massa e la Provincia di Massa Carrara)* ed il cui valore veniva desunto dalla perizia di stima del Prof. Mauro Zavani – valore complessivo stimato per il 51% delle azioni detenute dai soci pubblici (Comune di Carrara, Comune di Massa e Provincia di Massa Carrara), pari a € 23.868.000,00. Dall'esito della procedura in esame, da una parte si sarebbe ottenuta una riduzione del numero delle partecipazioni societarie complessive detenute dal Comune di Carrara, dall'altra si sarebbe realizzato un introito consistente derivante dalla vendita della propria quota (36,07%). Tuttavia, entrambi i tentativi di vendita tramite procedura ad evidenza pubblica (*determinazioni dirigenziali a contrattare n. 31 del 13/04/2016 e n. 15 del 01/02/2017*) hanno dato esito negativo essendo le gare andate deserte. Le nuove ed opportune valutazioni intervenute nel 2018 da parte del Comune di Carrara, nonché da parte degli altri soci pubblici con i quali era stata siglata la Convenzione per l'alienazione dell'intero pacchetto azionario, riguardo alla funzione di



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

interesse generale svolta dalla società e alla sua capacità di contribuire allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale del territorio, hanno indotto questa amministrazione *a modificare l'indirizzo precedente* inserendola tra quelle da *mantenere*. Si rileva, inoltre, che la società negli ultimi cinque esercizi finanziari ha sempre chiuso il proprio bilancio *in utile* e che pertanto non si presenta l'obbligo di razionalizzazione previsto dall'art. 20, comma 2 lett. *e*) per le società in perdita.

**C.E.R.M.E.C. S.p.A.**, società interamente pubblica, partecipata per il 48% dal Comune di Carrara, per il 47% dal Comune di Massa e per il 5% dall'Amministrazione Provinciale, ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana e a quelle generali rivolte al miglioramento complessivo della qualità ambientale e urbana, al fine di assicurare la tutela e difesa dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini, garantendo l'esecuzione dei servizi in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità.

C.E.R.M.E.C. s.p.a. opera per conto del Comune di Carrara in virtù di una convenzione autorizzata dal Consiglio Comunale svolgendo un servizio qualificabile come "servizio pubblico locale" ai sensi dell'art. 112 TUELL, operando nel ciclo dei rifiuti direttamente ascrivibili ai Comuni di Massa e Carrara.

La società si trova attualmente in concordato preventivo con continuità aziendale, come da Decreto Tribunale di Massa cron. 2928 del 22 settembre 2011 (decreto di omologazione del Tribunale di Massa n. 373/2012).

La società viene considerata, nella pianificazione provinciale a suo tempo approvata ed ora confluita nel piano straordinario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 467/2009 dello 08/06/2009 recante "Approvazione ai sensi dell'art. 29 della L.R. 61/2007 del piano straordinario relativo all'ATO Toscana Costa di cui all'art. 27 della L.R. 61/2007", una struttura portante ed indispensabile per il raggiungimento di una corretta attività di smaltimento dei rifiuti provinciali all'interno del ciclo degli RSU. All'interno della suddetta configurazione di pianificazione CERMEC s.p.a. dovrà anche assumere un ruolo centrale nella successiva configurazione di livello interprovinciale, questo ai fini



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

di garantire un corretto supporto alle attività di smaltimento del ciclo degli RSU della Provincia di Massa Carrara nello scenario interprovinciale dell'ATO Toscana Costa.

Attesa la notevole rilevanza degli interessi pubblici alla cui cura è preordinata la partecipazione del Comune di Carrara in C.E.R.M.E.C. S.p.A., come argomentato diffusamente sopra, la stessa si configura come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P.

L'attività svolta da C.E.R.M.E.C. S.p.A è qualificabile come "produzione di un servizio di interesse generale" e, pertanto, il Comune di Carrara può mantenere la propria partecipazione nella compagine societaria, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.

La partecipazione del Comune di Carrara nella società in esame non rientra in alcuna della ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2 del Testo Unico.

***E.R.P. S.p.A.*** La società ha per oggetto le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione, alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P. già in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi della Legge Regionale n. 77/98. E.R.P. Massa Carrara S.p.A. è dunque soggetto gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, partecipato al 100% dai 17 Comuni della provincia di Massa Carrara. Nella gestione dei rapporti di locazione segue le prescrizioni della Legge Regionale 96/96 che regola le modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, definisce le modalità per il calcolo del canone di locazione e riporta le cause per la revoca dell'assegnazione. La società riveste il ruolo di soggetto attuatore dei programmi del L.O.D.E. di Massa Carrara.

I rapporti intercorrenti tra E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e i Comuni sono regolati da apposito Contratto di Servizio, che prevede i compiti assegnati alla Società in applicazione della L.R. 77/98.

Attesa la notevole rilevanza degli interessi pubblici alla cui cura è preordinata la partecipazione del Comune di Carrara in E.R.P. Massa Carrara S.p.A., come illustrato diffusamente sopra, la stessa si configura come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P.

---

L'attività svolta da E.R.P. Massa Carrara S.p.A è qualificabile come "produzione di un servizio di interesse generale" e, pertanto, il Comune di Carrara può mantenere la propria partecipazione nella compagine societaria, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

In ordine alla società E.R.P. Massa Carrara S.p.A non sussistono condizioni ostative al mantenimento della partecipazione di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

**GAIA S.p.A.** La società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari. Con Deliberazione dell'Assemblea Consortile N. 18 del 25/11/2004, l'A.A.T.O. N. 1 Toscana Nord ha deliberato di approvare la convenzione di gestione del servizio idrico integrato e i suoi allegati e con Deliberazione dell'Assemblea Consortile N. 19 del 25/11/2004, la medesima autorità ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R.T. n. 81/1995, alla società G.A.I.A. S.p.A. il servizio idrico integrato. In data 22/12/2004 è stata sottoscritta tra l'Autorità d'Ambito e G.A.I.A. S.p.A. la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato di Ambito, con efficacia a far data dal 1° gennaio 2005.

La partecipazione del Comune di Carrara in G.A.I.A. S.p.A., in considerazione dei primari interessi pubblici alla cui cura sono preposte le attività dalla stessa poste in essere, quale gestore del servizio idrico integrato, si configura come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del T.U.S.P.

L'attività svolta da G.A.I.A. S.p.A è qualificabile come "produzione di un servizio di interesse generale" e, pertanto, il Comune di Carrara può mantenere la propria partecipazione nella compagine societaria, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.

In ordine alla società G.A.I.A. S.p.A non sussistono condizioni ostative al mantenimento della partecipazione di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.

**RETIAMBIENTE S.p.A.** La costituzione della società, avvenuta alla fine del 2011, si iscrive in un complesso percorso finalizzato all'individuazione di un unico soggetto cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalle legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n.69 e successive modifiche. L'affidamento del servizio ad un unico soggetto gestore per ciascuno dei tre ambiti territoriali ottimali toscani ha lo scopo di superare la frammentazione delle attuali gestioni.

La Società, allo stato attuale, ha il compito di svolgere in favore dei comuni soci tutte quelle attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali necessarie per favorire l'ingresso nel proprio



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

capitale sociale del socio industriale privato, scelto secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti in materia di società a capitale misto che gestiscono servizi pubblici locali.


*Il mantenimento della partecipazione* del Comune di Carrara nella società Retiambiente S.p.A., acquisita originariamente con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29 novembre 2011, è conforme alle disposizioni dell'art. 4, comma 2 lett. a) del TUSP considerando che l'oggetto sociale di Retiambiente coincide con la "produzione di un servizio di interesse generale".

Allo stato attuale, tuttavia, RetiAmbiente S.p.A risulta ancora priva di dipendenti ed ha un fatturato medio che – nel triennio precedente – è stato inferiore ad euro 500.000,00. Sembrerebbero pertanto ricorrere le ipotesi di razionalizzazione/dismissione di cui all'art. 20 c. 2 del TUSP.

Come specificato sopra, la Società ha momentaneamente il compito di svolgere tutte quelle attività preparatorie necessarie al successivo ampliamento del suo capitale al socio industriale privato; in un secondo tempo, conclusasi la fase preparatoria, potrà svolgere effettivamente l'attività di gestione integrata dei rifiuti, secondo il seguente iter stabilito dall' Autorità ATO Toscana Costa :

- a) prima fase: i soci pubblici (ossia tutti i Comuni facenti parte dell'ATO Toscana Costa) costituiscono una new Co. con forma giuridica di società per azioni e con capitale sociale, da conferire in denaro, entro i valori minimi previsti dalla legge;
- b) seconda fase: il capitale sociale "minimo" deve essere aumentato mediante conferimento in natura ex art. 2343 e ss. c.c. da parte dei Comuni dei propri assets patrimoniali;
- c) terza fase: all'esito dell'aggiudicazione della gara per la scelta del socio privato il capitale sociale sarà nuovamente aumentato mediante un aumento riservato al socio privato così selezionato, in misura corrispondente all'offerta economica risultata aggiudicataria.

In accordo al percorso previsto, RetiAmbiente S.p.A. ha sino ad oggi svolto il ruolo di holding di quote di società che gestiscono il servizio di raccolta rifiuti e, quindi, allo stato non è ancora una società operativa. E' in una fase di start up, non essendosi ancora completato l'iter di conferimento ed incorporazione delle partecipazioni relative alle società di gestione dei rifiuti già operanti nell'ambito e non essendo stata ultimata la gara a doppio oggetto per la selezione del soggetto privato che acquisirà il 45% del capitale sociale. Nel momento in cui si sarà conclusa la fusione per incorporazione con le società controllate e la compagine sociale sarà stata ampliata alla partecipazione di un socio privato, la società assumerà quale oggetto sociale il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ambito ottimale "ATO Toscana Costa". *Le motivazioni*



## COMUNE DI CARRARA

*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate*

*sopra esposte valgono a giustificare sia il fatto che la società ad oggi non abbia dipendenti, sia il fatto che si trovi al di sotto della soglia di fatturato medio.*

RetiAmbiente S.p.A., ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del C.C., controlla le seguenti società:

1. Geofor S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), tramite il possesso del 100% della partecipazione;
2. Rea Rosignano Energia Ambiente S.p.A., con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), tramite il possesso del 100% della partecipazione;
3. Ersu S.p.A., con sede legale in Pietrasanta (LU), tramite il possesso del 100% della partecipazione;
4. Esa Elbana Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Portoferraio (LI), tramite il possesso del 100% della partecipazione;
5. Ascit Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Capannori (LU), tramite il possesso del 100% della partecipazione;
6. Sea Ambiente S.p.A., con sede legale in Viareggio (LU), tramite il possesso del 100% della partecipazione.

RetiAmbiente S.p.A., nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018, ha portato avanti il percorso finalizzato alla fusione per incorporazione con le proprie società controllate confermando, anche a livello di assemblea ATO, la volontà di una sua conclusione nel 2019. Si conferma pertanto che la partecipazione del Comune di Carrara nella società Retiambiente S.p.A. si rende strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, in considerazione del servizio pubblico (gestione integrata dei rifiuti urbani) di primaria importanza alla cui cura Retiambiente stessa è preposta, in accordo al dettato di cui all'art. 4 c.1 del TUSP. Tale affermazione sarà ulteriormente rafforzata laddove l'Amministrazione confermi la propria volontà nel procedere nel percorso finalizzato al conferimento degli assets comunali (AMIA S.p.A.) in Retiambiente S.p.A., come espressa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29 novembre 2011.



## COMUNE DI CARRARA

Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio  
U.O. Società partecipate

### RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI DELLE SOCIETA' OGGETTO DI MANTENIMENTO (anche con razionalizzazione):

Denominazione società	2017	2016	2015
AMIA SPA	36.234	30.788	17.015
APUAFARMA SPA	34.636	12.088	9.263
CERMEC SPA	1.155.482	1.295.843	2.361.257
ERP SPA	6.573	65.334	30.801
GAIA SPA	878.840	624.231	969.675
AREA SPA	124.900	267.083	57.556
IMMC SPA	- 964.797	- 894.249	- 1.904.201
RETIAMBIENTE SPA	67.678	144.457	- 10.906



**COMUNE DI CARRARA**  
*Servizi Finanziari / Società Partecipate e Controllate/Patrimonio*  
*U.O. Società partecipate*

*RIEPILOGO ESITO REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI*  
*(EX ART. 20 D. LGS. 175/2016 - TUSP)*

NOME PARTECIPATA	ATTIVITA'	ESITO DELLA RILEVAZIONE	Quota %
<i>Società controllate</i>			
<i>In house</i>			
1. PROGETTO CARRARA SRL	Manutenzione strada dei marmi e gestione parcheggi a pagamento pubblici ( <i>trasferiti ad Amia Spa</i> )	LIQUIDAZIONE (in corso)	99,99
2. AMIA SPA	Igiene urbana, verde pubblico, illuminazione pubblica, ed altro.	RAZIONALIZZARE>FUSIONE PER INCORPORAZIONE (in corso)	99,48
3. APUAFARMA SPA	Farmacie comunali, servizi socio assistenziali, trasporto e mense scolastiche, servizi cimiteriali integrati, ed altro.	RAZIONALIZZARE>FUSIONE PER INCORPORAZIONE (in corso)	97,55
<i>Società collegate</i>			
4. AREA SPA	Gestione e valorizzazione Area retro portuale del Porto di Marina di Carrara	MANTENERE (modifica indirizzo precedente)	36,07
5. I.M.M.C. SPA	Gestione complesso fieristico, organizzazione eventi fieristici e congressi, ricerche e studi nel settore lapideo.	MANTENERE/RAZIONALIZZARE (Obiettivo: Piano di risanamento con obbligo di contenimento dei costi e riorganizzazione aziendale ex art.20, comma 2, lett. e) del TUSP)	40,82
6. CAT SPA	Gestione proprietà immobiliari	LIQUIDAZIONE (in corso)	47,10
7. CERMEC SPA	Servizio di smaltimento e compostaggio RSU	MANTENERE (conferma)	48,00
8. ERP SPA	Gestione e manutenzione dell'edilizia Residenziale pubblica.	MANTENERE (conferma)	41,38
9. GAIA SPA	Gestore del servizio idrico integrato	MANTENERE (conferma)	20,22
<i>Altre partecipazioni</i>			
10. FIDI TOSCANA SPA	Servizi di intermediazione finanziaria	ALIENAZIONE (modifica indirizzo, ex art. 20 c.2 lett. e) del TUSP)	0,0001
11. TERME DI EQUI SPA	Gestione immobili per il turismo Termale	FALLIMENTO ( DICHIARAZIONE DEL TRIBUNALE DI MASSA n. 31 del 25/09/2018 )	2,64
12. RETI AMBIENTE SPA	Gestore unico del servizio RSU	MANTENERE (conferma)	0,24
13. EAMS Srl	Ex gestore del servizio di controllo degli impianti termici (trasferito alla Regione)	LIQUIDAZIONE (in corso)	10,76

*Il funzionario*  
*Dott. Antonio Figaia*

*Il dirigente*  
*Dott. Massimiliano Germiniani*